



ASTARTE ONLUS

ARCHEOLOGIA • STORIA • ARTE • TERRITORIO

P.zza Scura 1, 87100 Cosenza - P. IVA 02375470784 C. F. 98038670786

Sito web: astartebeinculturali.it



VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI N. 1/2026 DEL 30.01.2026

Il giorno 30.01.2026 (duemilaventisei) alle ore 18,00 si è tenuta presso la sede dell'associazione in Piazza Scura, 1, Cosenza, un'Assemblea dei soci avente i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Adeguamento statutario ai sensi dell'art. 101, comma 2, D.Lgs. 117/2017 di ASTARTE onlus come ETS;
2. Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione ETS;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i soci: Domenico De Presbiteris, Franca C. Papparella, Giuseppe Lanza, Paolo Linetti, Saverio Santandrea, Daniela De Presbiteris.

Il Presidente, Domenico De Presbiteris, constata la presenza di n. 5 soci su n. 5 aventi diritto dichiara l'assemblea validamente costituita e idonea a deliberare.

Il presidente, constatato il numero legale, elegge a segretario Paolo Linetti.

In riferimento al primo punto all'o.d.g. Il Presidente illustra le modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alle norme inderogabili del CTS e l'assunzione della qualifica di ETS, con particolare riferimento a:

- finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 4 CTS);
- attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
- assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione di utili (art. 8 CTS);
- disciplina del patrimonio e devoluzione in caso di scioglimento (art. 9 CTS);
- obblighi di trasparenza e funzionamento degli organi.

L'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 101, comma 2 del CTS, approva l'adeguamento dello statuto, composto da n. 22 articoli, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale.

In merito al terzo punto all'o.d.g. l'assemblea dopo aver analizzato le varie tipologie di enti del terzo settore delibera all'unanimità che l'ente assuma la denominazione: "ASTARTE ETS" con la conseguente iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con mantenimento della piena continuità giuridica, patrimoniale e fiscale della preesistente ONLUS fino all'iscrizione al RUNTS come ASTARTE ETS. L'assemblea conferisce quindi al Presidente ogni potere necessario per il deposito della documentazione e il compimento degli adempimenti conseguenti.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 20,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Paolo Linetti

Paolo Linetti

Il Presidente ASTARTE onlus

Domenico De Presbiteris

Domenico De Presbiteris

Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Cosenza

Servizio di Registrazione e Imposte

Registrazione di 26 FEB. 2026

al N. 50

Esatti € 200,00



L'Addetto
Gangeri Carmelo

STATUTO ASTARTE ETS

Art. 1 – Denominazione, sede, natura e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

"ASTARTE ETS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di COSENZA (CS) in Piazza P. Scura, n.1, presso STUDIO SIRION CONSULTANTS SERVIZI & IMPRESA. L'Associazione ha durata illimitata.

Il logo dell'associazione è costituito come da immagine sotto riportata contenente all'interno di un cerchio in nero l'immagine di Astarte coronata in alto dalla scritta **"ARCHEOLOGIA STORIA ARTE TERRITORIO"**, in basso si trova la dicitura **"ASTARTE ETS"**



Art. 2 – Oggetto e finalità

L'associazione, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno nelle seguenti attività specifiche funzionali a quelle di interesse generale soprariportate:

- a) gestione di servizi museali e culturali nonché attività di progettazione, valorizzazione, promozione e conservazione di beni ambientali e culturali, parchi naturali, percorsi naturalistici, siti archeologici, percorsi monumentali e parchi letterari ed ogni attività di supporto a biblioteche e archivi pubblici e privati oltre alla gestione di strutture di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e per il tempo libero.
- b) gestione di attività turistiche, commerciali e di accoglienza all'interno di strutture connesse agli ambiti di cui sopra, quali ad esempio: musei, parchi archeologici, bar, ristoranti, campeggi, agriturismi, case vacanza, bookshop, giftshop
- c) organizzazione e gestione di corsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale per operatori dei settori di cui ai paragrafi precedenti, nonché attività di studio, ricerca, catalogazione, pubblicazioni specializzate nel settore dei beni culturali e ambientali; organizzazione di attività didattiche e di laboratorio e di animazione culturale



- d) visite guidate ad aree archeologiche, centri storici, musei per scuole, comunità, associazioni e privati.
- e) supporto organizzativo e/o assistenza nella realizzazione d'allestimenti museali di carattere archeologico, storico, storico-artistico, architettonico, musicale ed etnografico: esso si concretizzerà nella scelta e nello studio dei materiali da esporre, nella preparazione di pannelli esplicativi e d'ogni altro sussidio didattico, documentale e fotografico, nonché nel concreto apprestamento delle esposizioni o nella sola consulenza sulle modalità d'allestimento delle stesse.
- f) allestimenti di mostre didattiche e culturali presso musei, castelli e parchi archeologici;
- g) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
- h) Divulgazione, anche con fini didattici, dei risultati di studio, inerenti i materiali, ai monumenti o le aree oggetto dei precedenti commi 1-5, attraverso iniziative di valore scientifico (mostre itineranti o permanenti, allestimenti museali e simili) e pubblicazioni su riviste specializzate o in volumi monografici, in funzione della valorizzazione e salvaguardia del territorio e del patrimonio culturale Italiano, in collaborazione con le autorità competenti.
- i) ricerca nei siti archeologici, nell'ambito delle attività promosse da

ASTARTE e/o dagli organi competenti, mediante una completa assistenza tecnica delle fasi preparatorie, durante ed alla fine delle operazioni di scavo, curandone la completa documentazione e registrazione dei dati ed il restauro e la valorizzazione dei materiali.

j) ricerca storica, topografica e/o urbanistica rivolta a territori, siti e singole realtà abitative, da realizzarsi mediante:

a- Raccolta completa della documentazione esistente (fonti documentaristiche, archivistiche, storiche e aerofotografiche);

b- Censimento e schedatura (anche informatizzata) delle realtà archeologiche, storico artistiche, architettoniche del sito in oggetto;

c- Sistemazione, documentazione scientifica e studio dei reperti mobili ed immobili rinvenuti nel corso delle campagne topografiche, secondo i sistemi già descritti al precedente comma;

d- Trattamento ed elaborazione informatica dei dati raccolti (elaborazione di cartografia tematica computerizzata, etc.).

k) attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore;

l) Attività teatrali e di rievocazioni storiche e storytelling in aree archeologiche, castelli e centri storici;

m) Pubblicazione di cataloghi, volumi, siti web e ricostruzioni 3d attinenti il settore storico-archeologico e artistico;

n) Organizzazione di conferenze, convegni, incontri di studio, seminari, cicli di lezioni su argomenti di carattere archeologico, storico, storico-artistico, architettonico, musicale ed etnografico.

o) Attività di promozione turistica che si esplicano attraverso



l'organizzazione di visite e d'itinerari guidati in qualsiasi tipo di realtà archeologica, architettonica, storico-artistica e naturalistica (musei, aree di scavo e siti archeologici, parchi, etc.), oppure mediante allestimento di mostre su tematiche generali o di particolari aspetti e problemi connessi alla storia, all'archeologia, alla storia dell'arte o alla musica delle aree indicate dai soggetti richiedenti l'intervento dell'Associazione.

- p) Gestione di beni librari nell'ambito di biblioteche e/o archivi d'enti pubblici e privati, mediante indicizzazione, soggettazione e catalogazione dei fondi librari, secondo le più moderne regole di classificazione nazionale ed internazionale.

L'Associazione, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, potrà svolgere attività diverse da quelle di cui all'articolo precedente, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale come definiti in base alle norme in vigore. I criteri e i limiti di secondarietà e strumentalità sono attualmente quelli definiti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n. 107.

In particolare, l'Ente potrà svolgere attività commerciali non prevalenti nei seguenti ambiti:

- o attività editoriale, inclusa la pubblicazione, distribuzione e vendita di libri, cataloghi, riviste, studi e materiali culturali in formato cartaceo e digitale;
- o vendita di materiali divulgativi, ricostruttivi e promozionali coerenti con le attività esperienziali e didattiche e con le finalità culturali dell'Ente.

I proventi derivanti dalle attività diverse saranno integralmente destinati al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di



interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione. Può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.



La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
- il Presidente;
- Organo di controllo (verificare l'obbligatorietà art. 30 CTS)

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.



La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo PEC/mail risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la



presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Organo o consiglio di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5 nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

L'Organo del consiglio amministrativo esercita gratuitamente le proprie cariche sociali ed utilizza le risorse in modo esclusivo per le finalità dell'ETS.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale,



pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 - (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 - Organo di controllo



La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, diverrà obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.



L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle vigenti normative in materia. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia compresi gare e concorsi tramite il MEPA
- i) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione o fondi.

ART. 13 - (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 - (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 15 - (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;



- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità previste dal Consiglio Direttivo.

ART. 16 - (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese



di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 17 - (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 18 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Enti Terzo Settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19 – (Controversie)

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla

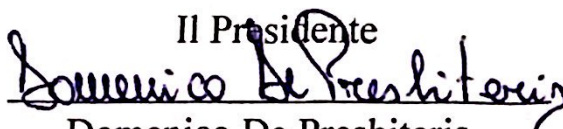
competenza di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

ART. 20 - (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Cos enza 30.01.2026

Il Presidente


Domenico De Presbiteris

